

**Norme & Tributi**  
**Giustizia e sentenze**

# Spazio all'ascolto dei minori nel processo

**Riforma civile**

**Compito affidato al giudice (e ausiliari) per le procedure avviate dal 1° marzo scorso**

**Da sentire chi ha compiuto 12 anni. Per i più piccoli vale la capacità di discernimento**

**Giorgio Vaccaro**

Aumentano i contesti in cui è necessario sentire il minore nel corso del processo. A condurre l'ascolto è il giudice, che può farsi assistere da esperti o altri ausiliari. E anche il curatore speciale del minore deve procedere all'ascolto del minore. Sono alcuni degli effetti del nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022) per i procedimenti avviati dal 1° marzo scorso.

Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6 e 473-bis.8 del Codice di procedura civile. In parallelo, la riforma abroga le norme precedenti, cioè i commi 2 e 3 dell'articolo 336 del Codice civile e l'articolo 336-bis, i cui contenuti sono in parte ripresi nelle nuove norme.

Così, il nuovo articolo 473-bis.4 afferma che il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore «se capace di discernimento», deve essere ascoltato in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo

riguardano. Si precisa ora che «le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avendosi riguardo alla sua età e al suo grado di maturità».

Vengono poi indicati i casi in cui il giudice non procede all'ascolto del minore:

- quando è in contrasto con l'interesse del minore;
- quando è manifestamente superfluo;
- nei casi di impossibilità fisica e psichica del minore;
- quando il minore «manifesta la volontà di non essere ascoltato».

Gli ultimi due casi - non previsti nella precedente disciplina - potrebbero porre difficoltà applicative. I magistrati dovranno infatti verificare, volta per volta, l'impossibilità fisica e psichica di un minore per non procedere al suo ascolto. E può essere complesso anche valutare il rifiuto del minore di essere ascoltato, dato che in molti casi i minori esprimono, nei modi più diversi, la loro angoscia al momento dell'ascolto, cercando di evitarlo. In questi casi, pare problematica anche la motivazione del mancato ascolto, dato che il giudice ha l'obbligo di sentire il minore, a sua tutela.

Quanto alla procedura dell'ascolto, l'articolo 473-bis.5 del Codice di rito conferma che deve essere condotto dal giudice, eventualmente aiutato da esperti e altri ausiliari. Prima di procedere all'ascolto, il giudice deve indicare i temi su cui verterà a genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, difensori e curatore speciale del minore, che, a loro volta, possono proporre argomenti e temi di approfondimenti. E, se autorizzati dal giudice, posso-

no partecipare all'ascolto.

La norma precisa anche che il giudice, nel corso dell'ascolto, deve informare il minore che ha compiuto 14 anni della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale, figura che entra in campo per rappresentare il minore quando non ci sono le condizioni perché possano farlo i genitori. Il curatore speciale del minore deve procedere al suo ascolto.

Altra novità introdotta dalla riforma è quella regolata dall'articolo 473-bis.6, ovvero il caso del rifiuto di un minore a incontrare uno o entrambi i genitori. In questi casi, il giudice deve procedere all'ascolto del minore senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può decidere di abbreviare i termini. Si tratta di una novità dettata, con ogni probabilità, a seguito dell'abrogazione, decisa sempre dalla riforma, dell'articolo 709-ter del Codice di rito, che regolava l'intervento del giudice per risolvere le controversie sulla responsabilità genitoriale e in caso di gravi inadempienze o atti che recano pregiudizio al minore.

A fronte dell'aumento dei contesti in cui è obbligatorio sentire il minore, la riforma non ha però introdotto una formazione specifica per chi è coinvolto nell'ascolto.

La riforma, infine, ha previsto che, di fronte al tribunale per i minorenni, l'ascolto del minore non possa essere delegato ai giudici onorari. Si tratta però di una disposizione che è stata già differita: dovrebbe applicarsi ai procedimenti instaurati dal 1° luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**RESPONSABILITÀ SANITARIA**

È stato costituito il 10 maggio il tavolo tecnico per misurare gli effetti della legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria. Promosso dalla Fondazione Italia in

Salute, partecipano, tra gli altri, Walter Ricciardi, Federico Gelli, Guido Alpa, Maurizio Hazan, sigle del management pubblico e privato, sindacati, Ordini, assicurazioni, Atenei e consumatori.

**I principi**

**Dalle Sezioni unite**

- La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di chi, al momento della morte del contraente, rivesta tale qualità.
- La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla

vita non comporta la ripartizione dell'indennizzo secondo le proporzioni della successione, spettando a ciascuno una quota uguale.

- Se uno dei beneficiari premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

## Polizze vita agli «eredi»: se uno muore, quota divisa tra chi gli succede

**Assicurazioni**

**La Cassazione applica i principi stabiliti dalle Sezioni unite nel 2021**

**Angelo Busani**

Nel caso in cui il beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita muoia prima del decesso del contraente, nel diritto alla prestazione dell'assicuratore subentrano gli eredi del beneficiario premorto per la stessa quota che sarebbe spettata a lui. Lo ha precisato la Cassazione che, con l'ordinanza 11101 del 27 aprile 2023, ha messo in pratica i principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza 11421/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2021).

Nel caso esaminato, il contraente di una polizza sulla vita aveva designato genericamente quali beneficiari i suoi

eredi legittimi ed era poi deceduto senza aver avuto figli e senza essersi sposato. I suoi eredi legittimi pertanto erano:

- a) la sorella, per la quota di metà, cioè nove diciottesimi;
- b) i due figli di un fratello premorto (per tre diciottesimi ciascuno), per il meccanismo della "rappresentazione", cioè il subentro dei discendenti all'ascendente, che sia figlio o fratello/sorella del de cuius e che non voglia o non possa accettare l'eredità;
- c) i tre nipoti di questo fratello premorto (figli del suo terzo figlio, anch'egli premorto al contraente), per un diciottesimo ciascuno, sempre per rappresentazione.

Dato che i beneficiari di un'assicurazione sulla vita acquisiscono il diritto alla prestazione al momento della stipula della polizza:

- se l'erede legittimo muore prima del contraente ma dopo la stipula della polizza, la prestazione dell'assicuratore è dovuta a coloro che succedono per rappresentazione alla persona premorta per la quota pari a quella che sarebbe

spettata alla persona premorta; nel caso esaminato dalla Cassazione nell'ordinanza 11101, le due premorienze sono avvenute dopo la stipula della polizza e quindi l'indennizzo va suddiviso per nove diciottesimi alla sorella, per tre diciottesimi ai figli del fratello premorto e per un diciottesimo ciascuno ai nipoti del fratello premorto;

• se invece l'erede legittimo del contraente premuore rispetto alla stipula della polizza, ciascuno di coloro che divengono eredi legittimi del contraente acquisisce verso l'assicuratore una quota di indennizzo di identico valore (questo era il caso della sentenza 11421/2021): così, se la premorienza sia del fratello del contraente, sia di uno dei tre figli di tale fratello fosse avvenuta prima della stipula della polizza, l'indennizzo dell'assicuratore andrebbe diviso in sei parti uguali tra la sorella, i due figli e i tre nipoti del fratello premorto;

• infine, se il fratello del contraente fosse premorto rispetto alla stipula della polizza e il figlio del fratello del contraente fosse deceduto dopo la stipula della polizza (e prima del contraente), la prestazione dell'assicuratore sarebbe da corrispondere per tre dodicesimi alla sorella e ai due figli del fratello premorto e per un dodicesimo a ciascuno ai nipoti.

In questa materia sono dunque oggi accolti tre principi. Anzitutto, la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un'assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità. Inoltre, la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto non si effettua secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma a ciascuno dei creditori spetta una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Infine, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell'assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota di eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**



## Leggiamo il presente

Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore vi accompagnano tra gli argomenti di attualità più importanti e dibattuti, che vanno dall'economia al risparmio alle norme, dall'arte ai grandi temi sociali e politici, alle passioni personali: un viaggio per scoprire e capire il mondo, anche senza andare lontano.

Il Sole 24 Ore torna al Salone del Libro di Torino. Vieni a trovarci dal 18 al 22 maggio presso lo stand W189-V190, Padiglione Oval, Lingotto Fiere, Torino

### PALINSESTO UFFICIALE

**Giovedì 18 maggio**

**PAD. 2 - BOOKLAB**

**15.30 Capire l'economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore**  
In collaborazione con le Redazioni del Sole 24 Ore  
(Consigliato a scuole secondarie di secondo grado)

**Venerdì 19 maggio**

**PAD. 2 - BOOKLAB**

**13.15 La paghetta perfetta**  
L'autrice Emanuela Rinaldi con Mauro Meazza e Debora Rosciani.  
(Consigliato a scuole secondarie di primo grado e biennio delle scuole secondarie di secondo grado)

**PAD. 1 - SALA DEL FUMETTO**

**15.00 Dialogo surreale tra due artisti visionari**  
Con Massimo Giacomini e Hurricane a cura di 24 ORE Cultura

**Domenica 21 maggio**

**PAD. 1 - SALA ROSSA**

**10.45 140 anni della Domenica del Sole**  
Con Carla Moreni, Carlo Ossola, Davide Paolini, Stefano Salis e Angela Vettese

**GALLERIA VISITATORI - SALA VIOLA**

**15.15 Il capitale decentralizzato. Blockchain, NFT, Metaverso**  
Gli autori Frank Pagano e Pierangelo Soldavini con Francesca Piccinini

**Lunedì 22 maggio**

**PAD. 2 - BOOKLAB**

**14.15 Il codice del futuro**  
Con gli autori Roberto Viola e Luca De Biase



**Scarica il palinsesto completo**  
[ilssole24ore.com/salto](https://ilssole24ore.com/salto)  
#leggiamoilpresente

**Radio24 IN DIRETTA DALLO STAND W189-V190, PADIGLIONE OVAL**

**Giovedì 18 maggio**

Melog | 12.00-13.00  
Effetto giorno | 13.00-14.00

**Venerdì 19 maggio**

Due di Denari | 11.00-12.00  
Melog | 12.00-13.00  
Matteo Caccia racconta | 15.00-16.00

**Sabato 20 maggio**

RadioTube | 16.00-18.00

**Domenica 21 maggio**

Non mi capisci | 13.00-14.00

Da giovedì a domenica, le interviste a scrittori italiani e stranieri della giornalista di Radio 24 **Alessandra Tedesco** per **Il cacciatore di libri**.

